



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il d.P.R. del 12.2.2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la l. 21.12.1999, n. 508, di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

**VISTO** il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “*Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

**VISTO** il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

**VISTO** il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

**VISTO** il d.m. 3.7.2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

**VISTO** il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 123), che ha definito gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;

**VISTO** il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 125), con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dell’Accademia nazionale di danza;

**VISTO** il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 126), con cui sono stati individuati i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, dell’Accademia nazionale di arte drammatica;

**VISTO** il d.m. 23.11.2009 (prot. n. 158), con cui, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di belle arti, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;

**VISTO** il d.m. 3.2.2010 (prot. n. 22), con cui sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello dell’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché le corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari, già definiti con il predetto d.m. 30.9.2009, n. 126;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTI** i dd.mm. 3.2.2010 (prot. n.16) e 25.6.2010 (prot. n.109), con i quali sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello dell'Accademia nazionale di danza, già definiti con il predetto d.m. 30.9.2009, n. 125;

**VISTO** l'art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** l'art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, secondo cui:

- co. 1: fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lett. *g*), della citata l. n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

**CONSIDERATO** che il CNAM è decaduto il 15.2.2013 ed è stato ricostituito con d.m. 22.3.2022 (prot. n. 298);

**VISTO** l'art. 1, co. 27, della l. 13.7.2015, n. 107, ai sensi del quale, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

**CONSIDERATA** l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTO** il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con cui è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;

**VISTA** la nota direttoriale del 20.6.2016 (prot. 8093), con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

**VISTO** il d.m. 13.6.2011 (prot. n. 76), con cui l'Istituto denominato NABA, con sede a Milano, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, a riordinare i corsi di I livello di *“Scuola di Pittura: Pittura e Arti visive”*, *“Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa: Design, Graphic Design e Art Direction”* e *“Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte: Media Design e Arti Multimediali”*;

**VISTO** il d.m. 8.11.2016 (prot. n. 2667), con cui l'Istituto denominato NABA, con sede in Milano, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212 del 2005 alle modifiche dei corsi di I livello in *“Pittura: Pittura e Arti visive”*, *“Scenografia”*, *“Progettazione Artistica per l'Impresa: Design”*, *“Progettazione Artistica*



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*per l'Impresa: Fashion design”, “Progettazione Artistica per l'Impresa: Graphic Design e Art Direction” e “Nuove Tecnologie dell'Arte: Media Design e Arti Multimediali?”;*

**VISTA** la circolare ministeriale prot. n. 13211 del 4.5.2021, con la quale sono stati dettati i criteri e le modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi di master o le proposte di modifica di master già approvati delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, per l'a.a. 2021/2022;

**VISTA** la nota prot. dgfis n. 8076 del 10.6.2021, recante “*Proroga termini - Relazione annuale Nucleo di valutazione – Valutazione periodica - Accreditemento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accreditamento di corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2021-2022*”, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei corsi di master delle Istituzioni non statali;

**VISTE** le delibere del Consiglio accademico n. 3/2021 del 30.4.2021 e del Consiglio di amministrazione del 10.6.2021, dell'Istituto denominato NABA, con sede in Milano, con le quali è stata approvata la proposta di attivazione del corso di master di primo livello in “*Sustainable Innovation Communication*”;

**VISTA** l'istanza del 24.6.2021, acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato NABA, con sede in Milano, ha chiesto l'attivazione del corso di master di primo livello in “*Sustainable Innovation Communication*”;

**VISTA** l'attestazione del 11.6.2021, con la quale il Direttore dell'Istituto NABA di Milano dichiara che l'attivazione del sopracitato corso di master di I livello non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

**VISTA** la nota del 29.10.2021 prot. n. 5327 assunta al prot. dgsinfs n. 33121 del 2.11.2021, avente ad oggetto la comunicazione della valutazione periodica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 al termine del terzo anno di attività approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 234 del 27.10.2021;

**VISTO** il verbale n. 80 del 16-21.12.2021 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici degli Istituti dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica, acquisito al protocollo dgsinfs n. 239 del 5.1.2022, con cui quest'ultima, ha espresso parere positivo in ordine all'attivazione del corso di master in “*Sustainable Innovation Communication*” presentato tramite piattaforma CINECA;

**VISTA** la nota di preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990, assunta al prot. dgsinfs n. 4820 del 18.2.2022, con la quale l'ANVUR ha rilevato alcune criticità in merito al corso di master di I livello in “*Sustainable Innovation Communication*”;

**VISTO** il riscontro alla suddetta nota avvenuto il 28.2.2022 tramite inserimento di documentazione nella piattaforma CINECA;

**VISTA** la nota del 25.3.2022, prot. n. 1247, assunta in pari data al prot. dgsinfs n. 8643, con la quale l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha comunicato il parere favorevole, reso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24.3.2022, con delibera n. 55, per l'attivazione del corso di master di primo livello in “*Sustainable Innovation Communication*” per l'a.a. 2021/2022;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 493 del 20.3.2013, con il quale è stato approvato il Regolamento didattico dell'Istituto denominato NABA, con sede in Milano;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l'Istituto denominato NABA, con sede in Milano, all'attivazione del corso di master di primo livello in "*Sustainable Innovation Communication*" per l'a.a. 2021/2022;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. L'Istituto denominato NABA, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzato ad attivare, nell'a.a. 2021/2022, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso di master di primo livello in "*Sustainable Innovation Communication*".
2. L'ordinamento didattico del corso, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studio, che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### **Art. 2**

L'ordinamento didattico del corso è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

#### **Art. 3**

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

#### **Art. 4**

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

#### **Art. 5**

L'Istituto denominato NABA, con sede in Milano, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8.7.2005 n. 212.

**IL MINISTRO**  
*prof.ssa Maria Cristina Messa*